

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2011, n. 0308/Pres.

Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Disposizioni generali
Art. 3	Criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili
Art. 4	Mezzi di cattura consentiti
Art. 5	Modalità di gestione degli impianti
Art. 6	Controlli sull'attività degli impianti
Art. 7	Modalità di cessione degli uccelli
Art. 8	Divieti
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Abrogazione
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. In esecuzione dell'articolo 44, comma 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), il presente regolamento disciplina il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo in conformità agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 2
(*Disposizioni generali*)

1. L'attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo è consentita in presenza dei seguenti presupposti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE:

- a) assenza di soluzioni alternative;
- b) presenza di condizioni rigidamente controllate;
- c) i prelievi riguardano piccole quantità di uccelli.

2. L'attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo è svolta presso impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale 6/2008.

3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ed ha validità triennale.

4. La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo è consentita per le specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

5. La Provincia verifica la disponibilità di soggetti allevati in cattività e, se questa è insufficiente in relazione alle richieste, individua il numero di esemplari catturabili annualmente in ogni impianto, attivando il minore numero di impianti atto a garantire le catture necessarie nel minore tempo possibile.

6. Le Province affidano la gestione degli impianti, con convenzione annuale, a operatori in possesso di specifica idoneità e abilitati dall'ISPRA.

7. L'accesso all'impianto è consentito a tutti i soggetti indicati dall'articolo 27 della legge 157/1992 e al personale espressamente incaricato dall'ISPRA. Qualora un impianto sia situato all'interno di una proprietà privata, il proprietario consente, unitamente all'ubicazione dell'impianto sul proprio terreno, il libero accesso al personale preposto alla vigilanza.

Art. 3

(Criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili)

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, i cacciatori interessati a ottenere i richiami vivi inoltrano apposita richiesta alla Provincia di residenza, in conformità al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio regionale competente. Nella richiesta è specificato se la stessa è finalizzata alla sostituzione di richiami morti.

2. La Provincia verifica se le richieste possono essere accolte, tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento, e in particolare dall'articolo 2, comma 5, e dei limiti numerici, riferiti agli esemplari detenibili, previsti dall'articolo 5, comma 2, della Legge 157/1992.

3. Il richiedente, qualora a seguito della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, non ritiri tutti gli esemplari disponibili, può presentare una nuova richiesta trascorsi due anni dalla precedente.

4. Entro il 15 giugno di ogni anno la Provincia trasmette all'ISPRA i dati relativi alle richieste accolte e ogni altro dato ritenuto necessario al fine del parere di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4
(Mezzi di cattura consentiti)

1. Gli impianti di cattura impiegano reti verticali o reti orizzontali.
2. Gli impianti a reti verticali possono utilizzare solo reti di tipo mist-net. Gli impianti a reti orizzontali sono muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto attivati meccanicamente. In ogni caso le reti sono costituite con più fili ritorti.
3. Gli impianti sono collocati in luoghi dove i controlli previsti dalla vigente normativa sono possibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.
4. Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto sono necessari una struttura deputata al ricovero temporaneo dei soggetti stabulati e un alloggiamento dove gli operatori possano effettuare le operazioni connesse con la cattura dei richiami. Tali strutture accessorie sono ubicate ad una distanza dalle reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.
5. La cattura delle specie allodola, pavoncella e colombaccio si svolge esclusivamente in impianti a reti orizzontali.
6. Gli impianti destinati esclusivamente alla cattura della specie pavoncella e colombaccio hanno reti con maglia di dimensioni non inferiori a 50 millimetri di lato. Le dimensioni della maglia non possono essere inferiori a 32 millimetri di lato qualora l'impianto sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di turdidi e a 22 millimetri qualora sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di allodole.
7. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mist-net, disposte in modo continuo.
8. Negli impianti a reti verticali sono utilizzate reti con maglia non inferiore a 32 millimetri di lato.
9. Gli impianti a reti orizzontali hanno lunghezza massima di 30 metri ed altezza massima di 4 metri da terra.

Art. 5
(Modalità di gestione degli impianti)

1. Il periodo di attività degli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. La Provincia individua preventivamente gli impianti per la cattura della specie cesena che è consentita sino al 30 dicembre. Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 6/2008, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

2. Per ogni impianto la Provincia stabilisce un contingente massimo annuale di uccelli da catturare, suddiviso per specie. Al raggiungimento di tale limite, l'attività di cattura per ciascuna specie cessa e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero sono immediatamente liberati dalla rete e rilasciati.

3. Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto è correlato alla potenzialità di cattura dello stesso. La Provincia determina il numero di addetti a ciascun impianto, in numero non inferiore a due.

4. All'interno degli impianti autorizzati, ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla cattura, quale maneggio delle reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dell'anello inamovibile, è eseguita solo da operatori qualificati e valutati idonei dall'ISPRA.

5. L'allestimento del sito di cattura non può iniziare prima di un'ora prima del sorgere del sole e gli impianti non possono proseguire l'attività oltre il tramonto. Nelle ore notturne l'impianto è disattivato mediante la chiusura delle reti.

6. Durante l'esercizio dell'attività, l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non dopo avere disattivato le reti o comunque averlo reso inidoneo alla cattura.

7. Per la gestione dell'impianto è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unità e un massimo di venti unità per specie. Le batterie di richiami possono essere rifornite anche con soggetti provenienti da allevamento, purché opportunamente contrassegnati con sistemi di marcatura inamovibili e muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza.

8. I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie catturabili in ogni impianto. Detti richiami sono marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto sono riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.

9. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 727 del codice penale, i richiami utilizzati dall'impianto sono gestiti nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera r) della legge n. 157/92.

10. All'atto di eventuali controlli possono essere presenti all'interno dell'impianto uccelli nelle reti appena catturati, uccelli marcati e riportati nel registro di carico e scarico dei richiami posati nelle gabbie pronti ad essere ceduti come richiami, uccelli marcati e registrati utilizzati dall'impianto stesso come richiami. Negli impianti non risultano in alcun momento presenti soggetti appartenenti alle specie detenibile sprovvisti di contrassegno, né uccelli appartenenti a specie diverse da quelle previste come catturabili nello specifico protocollo di attività dell'impianto.

11. Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo sono estratti dalla rete con la massima cura, immediatamente contrassegnati, posti negli appositi contenitori per il trasporto ai locali destinati alle operazioni di trascrizione dei

dati nei registri di carico e scarico dei richiami, ingabbiati e posti nel locale adibito alla loro stabulazione.

12. Le operazioni di registrazione degli uccelli contrassegnati si svolgono immediatamente, al termine di ogni controllo alle reti.

13. I locali dove gli uccelli sono stabulati in apposite gabbie, sono idonei dal punto di vista strutturale e gestionale e assicurano le necessarie condizioni igienico-sanitarie relative a ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica. In particolare nelle prime ore dopo la cattura gli esemplari sono mantenuti in penombra per ridurre lo stress.

Art. 6

(Controlli sull'attività degli impianti)

1. Durante il periodo di attività dell'impianto gli operatori effettuano almeno un controllo alle reti ogni ora. L'intensificazione dei controlli, sino a giungere ad una osservazione continua, si rende necessaria in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di catture consistenti. L'impianto è reso temporaneamente inidoneo alla cattura qualora si effettuino catture simultanee tali da non consentire agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità. L'attività può riprendere una volta terminate tutte le operazioni di registrazione, ingabbiamento e di sistemazione dei richiami. Le reti sono rese inidonee alla cattura qualora le condizioni climatiche peggiorino mettendo a repentaglio l'incolumità dei soggetti catturati.

2. Le specie catturate accidentalmente e non detenibili sono liberate dalla rete e immediatamente rilasciate.

3. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che vengano eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, sono immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. I dati sono trasmessi all'ISPRA o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede a informare il predetto Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 157/1992.

4. Nel caso in cui si verifichi il decesso di un uccello già marcato, esso va segnalato sul registro giornaliero.

5. L'Amministrazione provinciale provvede ogni anno a redigere una relazione consuntiva sull'attività svolta negli impianti in base ai registri forniti dagli operatori ed ad inviarla all'ISPRA e alla Regione entro il 31 gennaio.

Art. 7

(Modalità di cessione degli uccelli)

1. I richiami vivi catturati nel territorio di ciascuna Provincia sono ceduti ai cacciatori ivi residenti e, previa stipulazione di convenzione tra le Province, a cacciatori residenti nelle altre Province della Regione.

2. La Provincia organizza la distribuzione dei richiami vivi secondo una graduatoria redatta nel rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste accolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tal fine la Provincia comunica ai richiedenti la disponibilità dei richiami, da ritirarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale periodo i richiami sono ceduti al cacciatore che segue in graduatoria.

3. I richiami sono ceduti prioritariamente ai soggetti gestori degli impianti di cattura per il funzionamento degli stessi, entro i limiti di detenzione di cui all'articolo 5, comma 7.

4. Le cessioni sono effettuate entro quindici giorni dalla chiusura dell'attività di cattura, esclusivamente dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia presso gli appositi centri di distribuzione, gestiti da personale espressamente indicato dalla Provincia stessa.

5. Il cacciatore richiedente, per poter ricevere i richiami vivi di cattura, esibisce al momento della cessione i documenti previsti per l'esercizio venatorio.

6. Il personale incaricato della gestione degli impianti conferisce giornalmente ai centri di distribuzione gli uccelli catturati nell'impianto di cattura. Il personale incaricato degli impianti esibisce contestualmente il registro di carico e scarico dei richiami di cui all'articolo 5, comma 8, al fine di consentire le verifiche sugli uccelli stessi.

7. Il personale incaricato della gestione del centro di distribuzione tiene aggiornato il registro di carico e scarico dei richiami di cui all'articolo 5, comma 8, e dei relativi contenitori, rilascia ricevuta dei richiami e contenitori avuti in consegna e comunica giornalmente alla Provincia il numero dei richiami disponibili, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia medesima.

8. Per ogni cessione è redatta apposita nota in duplice copia, datata, progressivamente numerata e sottoscritta in modo leggibile dall'agente di vigilanza venatoria della Provincia e dal cessionario. Una copia della nota di cessione è conservata dal cessionario e una è trasmessa alla Provincia dagli agenti di vigilanza.

9. È fatto divieto al cessionario di cedere a terzi, anche temporaneamente, i richiami.

10. La sostituzione di un richiamo proveniente da cattura è subordinata alla consegna del richiamo morto da sostituire, munito del regolare contrassegno al tarso.

11. Eventuali mancati ritiri da parte degli operatori di cui al comma 3 comportano l'immediata liberazione dei richiami. La liberazione, previa rimozione del contrassegno, è effettuata dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia, che redigono apposito verbale.

12. È fatto obbligo al cessionario di dare preventiva comunicazione alla Provincia di residenza, qualora la stabulazione dei richiami vivi sia effettuata in luogo diverso da quello di residenza del cessionario o qualora i richiami stessi siano detenuti presso una terza persona. È fatto divieto di ogni forma di utilizzo dei richiami da parte di persona diversa dal cessionario.

13. In caso di decesso del cessionario o di perdita del titolo alla detenzione di richiami vivi, questi ultimi sono restituiti alla Provincia di residenza del cessionario, che può cederli ai cacciatori aventi titolo.

Art. 8
(Divieti)

1. Durante il funzionamento degli impianti di cattura non è consentito esercitare l'attività venatoria nel raggio di 300 metri dagli stessi.

2. Per tutto il periodo di svolgimento dell'attività autorizzata non è consentita la detenzione di armi da fuoco all'interno dell'impianto di cattura.

Art. 9
(Norme transitorie)

1. Per l'annata venatoria 2011/2012, i cacciatori interessati ad ottenere i richiami vivi inoltrano la domanda di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 12 luglio 2005, 226 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23, "Disciplina dell'aucupio").

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.